



3876/14 R.G.A.C.

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

Sezione Feriele

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:

dott.	Rodolfo Daniele	Presidente
dott.	Michele Cuoco	Giudice est.
dott.	Luigi Galasso	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti del procedimento n. 3876/14 R.G.A.C.;

sul **reclamo** proposto nell'interesse di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], tutti elettivamente domiciliati in [REDACTED], alla via [REDACTED], n. [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata a margine dell'atto introduttivo;

avverso l'**ordinanza** emessa dal Giudice del Tribunale di Benevento depositata il 4 giugno 2014 (e comunicata il 21 luglio 2014) nel proc. n. 5075/13 (di opposizione a precetto);

premesso che oggetto del presente reclamo è esclusivamente la valutazione della legittimità (formale e sostanziale) dell'ordinanza (impugnata), con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto impugnato, e con essa, pertanto, l'idoneità delle censure originariamente sollevate dinanzi al giudice a fondare il provvedimento adottato;

premesso, altresì, che il ricorrente lamenta l'erroneità della valutazione (operata dal giudice di prime cure) delle deduzioni offerte con l'atto di opposizione;

considerato che

- il debitore opponente ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, l'usurarietà del tasso di interesse pattuito e concretamente applicato dal creditore precettante, valutando separatamente il tasso corrispettivo e quello moratorio;
- il creditore, simmetricamente, si è limitato a dedurre la legittimità dei calcoli eseguiti e delle somme richieste (ed in concreto parzialmente pagate dal debitore);
- il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta sul presupposto della illegittimità di una eventuale sommatoria dei tassi di interesse (corrispettivo e moratorio);

ritenuto che

- le valutazioni offerte dal debitore opponente appaiono supportate da idonea relazione di consulenza, che conclude nel senso che il tasso di interesse concretamente applicato dall'istituto di credito (in 4 delle rate effettivamente pagate dal mutuatario) – isolatamente considerato – ha oltrepassato il tasso soglia determinato in via amministrativa per il periodo di riferimento (ed in relazione al tipo di finanziamento concretamente concesso);
- pertanto, appare ininfluenza la clausola di salvaguardia contenuta nel corpo delle disposizioni contrattuali, con la quale si determinava, in ultimo, il tasso applicato nei limiti del tasso soglia;
- per quel che è possibile valutare in questa sede, la relazione di consulenza è priva di evidenti vizi logici o giuridici;
- in particolare, la valutazione di usurarietà è effettivamente operata con riferimento al singolo tasso di interesse (corrispettivo o moratorio) e, pertanto, alcuna sommatoria appare essere stata effettuata nella prospettazione di parte opponente;

ritenuto, quindi, che - alla luce delle sintetiche considerazioni in precedenza evidenziate – doveva essere effettivamente disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, pertanto, il reclamo deve essere accolto, con conseguente determinazione in ordine alle spese legali sostenute in questo subprocedimento;

PQM

ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata e dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dal creditore con il precetto impugnato;
- condanna parte reclamata al pagamento in favore del reclamante delle spese di lite relative a questo subprocedimento, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20 agosto 2014

Il Giudice est.

dott. Michele Cuoco

Il Presidente

dott. Rodolfo Daniele